



ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

sede legale: Via De Utris, snc - 86079 Venafro (IS) tel. 0865902251 – 904613 / fax: 0865 902251
CF 90035110940 - www.parcodellolivodivenafro.eu/e mail: info@parcodellolivodivenafro.eu

ENTE PARCO REGIONALE DELL'OLIVO DI VENAFRO
Protocollo in Uscita num: 50
Data Protocollo: 25/06/2012



COMUNE DI VENAFRO
Responsabile del Procedimento
c/o Conferenza di Servizi
Bretella ANAS di collegamento
SS.85 Venafra - SS. 6 Dir.
Casilina

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI A CARATTERE ISTRUTTORIO AD OGGETTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA SS. 85 E LA S.S. 6DIR – SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2012 – PARERE DELL'ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Sulla scorta di quanto rilevato in sede tecnico-giuridica dal Responsabile amministrativo dell'Ente, si rappresenta quanto segue:

Si osserva, preliminarmente, che a norma del comma 2, dell'art. 14bis della legge 241/90 e s.m.i. “Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente ...”

Ciò per dare alle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità, la possibilità di rilevare l'esistenza di eventuali preclusioni, restandone in tal caso chiuso il procedimento, ovvero, *“qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto”*, di indicare **entro 45 giorni le condizioni affinché il progetto definitivo possa ottenere gli assensi necessari (co. 2).**

Si rileva, al riguardo, che nel caso sottoposto la conferenza di servizi è stata indetta direttamente sul progetto definitivo.

Si osserva, ancora, che a norma dell'art. 14 ter, comma 3, *“..I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ...”*.

Dato che la prima seduta della conferenza di servizi in oggetto si è tenuta in data 20 marzo u.s. e che l'aggiornamento della stessa alla data del 26 giugno, in mancanza di sospensioni, risulta già fuori termine, si auspica che non seguano ulteriori convocazioni.

Nel merito, l'Ente Parco Regionale Storico-Agricolo dell'Olivo di Venafro, da atto dello sforzo dell'Amministrazione procedente teso a fornire da un lato la disponibilità ad interventi di mitigazione e dall'altra interpretazioni della legislazione regionale e precisazioni volte al superamento del parere negativo già espresso nella precedente seduta della conferenza, del 20 marzo 2012.

Purtroppo, tale sforzo si infrange sulla previsione della legge regionale istitutiva del Parco regionale, la legge 4 novembre 2008, n. 30 che, come già riferito, all'art. 5, rubricato "Divieti e norme di salvaguardia" non concede alcun margine di valutazione laddove afferma: ".. è vietata la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade ad eccezione di quelle autorizzate ai sensi della normativa vigente per la prevenzione degli incendi" (lett. f).

Nessun rilievo può essere dato alle controdeduzioni fornite:

- il divieto non sarebbe applicabile al caso in esame in quanto il parco sarebbe interessato dal tracciato in maniera limitata e marginale mentre le pochissime piante di olivo potrebbero essere reimpiantate. Al riguardo non può che constatarsi il carattere tassativo della norma che non lascia all'amministrazione alcun margine di valutazione sulla dimensione della manomissione;
- la ricerca di una soluzione progettuale alternativa sarebbe di difficile praticabilità: l'obiezione purtroppo non supera il problema tecnico-giuridico sollevato;

- Il progetto preliminare del tracciato in esame è stato approvato con deliberazione in data 13 gennaio 2009, dunque prima della costituzione dell'Ente Parco, avvenuta con Decreto del Presidente della Regione Molise nel dicembre 2010: l'argomento è inconferente.

Infatti un conto è la costituzione degli organi altro è l'istituzione del Parco. E' bensì vero che gli organi sono stati costituiti nel 2010, tuttavia l'istituzione del parco è avvenuta con legge regionale del 4 novembre 2008, n. 30 che, com'è noto, è entrata in vigore il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURM n. 26 del 15 novembre 2008. A tale data, dunque occorre far risalire le norme di salvaguardia.

Peraltro, anche se per ipotesi le norme di salvaguardia fossero state emanate successivamente ciò non esenterebbe dal rispettarle;

- la L.R. n. 23/2004, cui la legge 30/2008 rinvia, stabilisce che fino all'entrata in vigore del Piano del Parco sarebbero consentiti gli interventi previsti dai PTPAAV esistenti: la previsione, evidentemente va intesa in maniera coordinata con il summenzionato art. 5 della L.R. 30/2008 nel senso che gli interventi da questi stabiliti sono comunque vietati; una diversa interpretazione condurrebbe a leggere il rinvio dell'art. 12 (alla L.R. 23/2004) come abrogativo del precedente art. 5, contenuto nella stessa legge;

Pertanto, si ritiene che, allo stato, il divieto contenuto all'art. 5, comma 1, lett. f, della legge regionale 4 novembre 2008, n. 30, non consenta l'approvazione del progetto stradale secondo il tracciato proposto in quanto ne sarebbe coinvolto, sia pure in maniera marginale, il territorio del parco.

Del resto alla medesima conclusione è giunta la Regione Molise, Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, con nota del 19.03.2012, n. 1808/M indirizzata al Comune di Venafro.

Venafro 26 giugno 2012

Presidente del Parco
Emilio Pesino

